Titolo	MISURA A: Criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Finalità	L'intervento è finalizzato a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento da parte di soggetti privi della disponibilità immediata.(D.lgs12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n, 155, di seguito Codice o CCII).
Soggetti destinatari e beneficiari	I soggetti destinatari del contributo sono gli OCC (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte.
	I beneficiari sono i soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta complessivamente a Euro 348.000,00 (Euro 172.000,00 per il 2023, Euro 86.000,00 per il 2024 e Euro 90.000,00 per il 2025).
Fonte di finanziamento	Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di Euro 1.200,00 erogato in due acconti di 600,00 Euro ciascuno, agli OCC iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia a copertura parziale dei costi di avvio della procedura da parte dei soggetti impossibilitati a provvedere all'avvio della procedura segnalati dall'OCC medesimo.
	Per la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 del Codice) il contributo a fondo perduto ammonta ad euro 2.000,00 erogato in due acconti di 1.000,00 euro ciascuno.
Regime di aiuto	Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
	Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso.
	L'impresa beneficiaria deve essere attiva.
Tipologia della procedura	La misura contribuisce all'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e si riferisce alle spese relative all'apertura della pratica e alla predisposizione di una prima valutazione tecnico economica validata dall'OCC per il tramite del gestore secondo le modalità di cui Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
	La pratica dovrà essere aperta presso uno degli OCC iscritti nel Registro degli

Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia aventi sede legale e operativa in Piemonte.

Ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento può presentare una sola domanda presso un solo OCC.

Sono ammissibili le domande presentate dagli OCC riferite a istanze avviate dal 1° gennaio 2023.

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura "a sportello"</u> secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste avanzate dagli OCC e fino ad esaurimento delle risorse della prima quota del fondo.

In caso di istanze rinunciate l'OCC è tenuto a:

- segnalare immediatamente a Finpiemonte l'avvenuta rinuncia del beneficiario sovraindebitato;
- documentare l'attività svolta ed i costi effettivamente sostenuti fino alla rinuncia;
- restituire a Finpiemonte la quota parte delle risorse non utilizzate.

Istruttoria e valutazione

La fase di istruttoria effettuata dall'OCC nell'ambito dell'analisi della situazione di crisi da parte dal gestore ai sensi del Codice deve precedere la fase di presentazione della richiesta di contributo.

Le istanze verranno trasmesse dall'OCC a Finpiemonte.

La domanda di contributo dovrà contenere:

- la domanda del primo acconto del contributo pari al 50%;
- una autodichiarazione dell'OCC che, effettuata la valutazione del soggetto sovraindebitato, attesti la sua situazione di indisponibilità di liquidità per l'avvio della procedura e che sussiste la possibilità di conclusione del procedimento di deposito dell'istanza;
- la copia del conferimento di incarico all'OCC comprensivo del preventivo di massima per l'attività, sottoscritta dal soggetto sovraindebitato;
- dichiarazione dell'OCC di non aver richiesto e di non richiedere al soggetto debitore quote di pagamento di emolumenti vari (acconti, parcelle, rimborsi ed anticipi spese, ecc ...) fino all'avvenuto deposito della proposta;
- la dichiarazione che non è già stato e che non verrà richiesto altro contributo per le medesime finalità ad altri soggetti pubblici/privati;
- l'impegno a depositare la proposta in Tribunale entro il tempo massimo di mesi 6 dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo salvo motivata richiesta di proroga.

La richiesta della seconda quota a saldo pari al restante 50% dovrà essere presentata:

- successivamente al conferimento/nomina dei professionisti incaricati;
- dietro presentazione della ricevuta della Cancelleria del Tribunale dell'avvenuto deposito della proposta e della relazione particolareggiata.

Nella relazione particolareggiata dovrà essere verificata l'indicazione della detrazione del contributo rispetto ai costi della procedura.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finpiemonte ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis per le imprese);
- il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta;

Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo è erogato ai destinatari del contributo da Finpiemonte in esito alla verifica positiva dell'istruttoria trasmessa con la richiesta di contributo.
	 assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.
	 realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato A, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
	 effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.;
	 agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte;
Soggetto Gestore	Il soggetto erogatore della misura è Finpiemonte che è tenuta a:
	Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del secondo acconto sarà di 15 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte.
Termini	Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del primo acconto sarà di 20 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte.
	Si precisa che il contributo di 1.200,00 euro corrisposto all'OCC farà parte integrante dei costi della procedura e pertanto nella relazione particolareggiata depositata dall'esperto dovrà essere fatto apposito riferimento all'ottenimento di tale contributo calcolandolo in detrazione al costo complessivo della procedura.
	Al termine dell'istruttoria formale Finpiemonte procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo all'OCC.
	 presenza e completezza della documentazione presentata per il primo acconto e per il saldo come sopra elencata.